

***REGOLAMENTO DI POLIZIA  
MORTUARIA***

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del  
02.04.2004**

# INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>4</b>
Art. 1 - OGGETTO.....	4
Art. 2 - VIGILANZA E MANUTENZIONE .....	4
Art. 3 - VIGILANZA SANITARIA .....	4
Art. 4 - RESPONSABILITA' .....	4
Art. 5 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO .....	5
Art. 6 - DEPOSITO D'OSSERVAZIONI ED OBITORIO.....	5
<b>TITOLO II - DENUNCIA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DECESSI</b> ..	<b>6</b>
Art. 7 - DENUNCIA CAUSA DI MORTE .....	6
Art. 8 - REFERTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	6
<b>TITOLO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE</b> .....	<b>7</b>
Art. 9 - CHIUSURA FERETRO .....	7
Art. 10 - SORVEGLIANZA.....	7
Art. 11 - TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO.....	7
<b>TITOLO IV - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO</b> .....	<b>8</b>
Art. 12 - AUTORIZZAZIONE.....	8
Art. 13 - PRODOTTI ABORTIVI.....	8
Art. 14 - PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO.....	8
<b>TITOLO V - TRASPORTO DEI CADAVERI</b> .....	<b>8</b>
Art. 15 - NORME GENERALI PER IL TRASPORTO.....	8
Art. 16 - CARRI FUNEBRI .....	9
Art. 17 - DECRETO PER IL TRASPORTO.....	9
Art. 18 - SPESE PER IL TRASPORTO.....	9
Art. 19 - CORTEI FUNEBRI .....	9
<b>TITOLO VI - CIMITERO</b> .....	<b>10</b>
Art. 20- ACCOGLIMENTO SALME NEL CIMITERO .....	10
Art. 21 - NECROFORO .....	10
Art. 22 - REGISTRO .....	11
Art. 23 - SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE .....	11
Art. 24 - VISITE CIMITERIALI.....	11
Art.25 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI NEI CIMITERI .....	12
Art. 26 - DIVIETO DI ORNAMENTI INGOMBRANTI.....	12
<b>TITOLO VII - STRUTTURE CIMITERIALI</b> .....	<b>12</b>
Art. 27 - SEPOLTURE .....	12
Art. 28 - SEPOLTURE PRIVATE (TOMBE O LOCULI DI FAMIGLIA) .....	13
<b>TITOLO VIII - INUMAZIONI E TUMULAZIONI</b> .....	<b>13</b>
Art. 29 - INUMAZIONI .....	13
Art. 30 - CIPPO DELLE FOSSE.....	14
Art. 31 - TUMULAZIONI.....	14
Art. 32 - INTRODUZIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI IN LOCULI FOSSE .....	14
Art. 33 - LAPIDI ED EPIGRAFI .....	14
<b>TITOLO IX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b> .....	<b>15</b>
Art. 34 - ESUMAZIONI ORDINARIE.....	15
Art. 35 - AVVISI DI SCADENZA.....	15
Art. 36 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE.....	15

Art. 37 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE .....	16
Art. 38 – CELLETTE OSSARIO E OSSARIO COMUNE .....	17
Art. 39 - TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI .....	17
Art. 40 - OGGETTI DA RECUPERARE.....	17
<b>TITOLO X - CONCESSIONI .....</b>	<b>17</b>
Art. 41 - CONCESSIONI CIMITERIALI.....	17
ART. 42 - TRASMISSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA AGLI EREDI .....	18
Art. 43 - PERSONE ABILITATE A DISPORRE DEL CADAVERE .....	18
Art. 44 - CONCESSIONI DI CUI NON E' DOCUMENTABILE LA TITOLARITA' ..	18
Art. 45 - SEPOLTURE E LOCULI ABBANDONATI.....	18
<b>TITOLO XI - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>19</b>
Art. 46 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO .....	19
Art. 47 - CAUTELE .....	19
Art. 48 – SANZIONI.....	19
Art. 49 RINVIO DI NORME .....	20

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina, i servizi relativi alla Polizia Mortuaria di competenza del Comune, in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 N. 285; del titolo IX del D.P.R. del 3/11/2000 n.396 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile) e del titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

### **Art. 2 - VIGILANZA E MANUTENZIONE**

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite:

- il responsabile del servizio d'Igiene dell'Azienda U.S.L. competente per territorio;
- il necroforo;
- gli altri uffici comunali, ciascuno per la parte di propria competenza.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni alla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 35 della l.r. n. 54/1998 e s.m.

### **Art. 3 - VIGILANZA SANITARIA**

Il responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, vigila e controlla sul funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del servizio.

### **Art. 4 - RESPONSABILITA'**

Il Comune adotta le misure idonee a prevenire le situazioni di pericolo a persone e cose all'interno del cimitero e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Tit. IX del Codice Civile, salvo che il fatto non sia penalmente rilevante.

## **Art. 5 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO**

Sono gratuiti tutti i servizi cimiteriali e funerari d'interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente dichiarati gratuiti dalla legge e specificati inoltre dal presente regolamento.

Tra servizi gratuiti sono compresi:

- il recupero e relativo trasporto delle salme, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- la deposizione delle ossa in ossario comune;
- la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- esumazioni ordinarie e quelle eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- estumulazioni ordinarie, estumulazioni eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria e quelle conseguenti a tumulazioni provvisorie per indisponibilità di loculi al momento del decesso;
- il feretro, il trasporto e l'inumazione delle salme di persone i cui familiari non sono in grado di sostenere la spesa e quando non vi sono persone od enti ed istituzioni che se ne fanno carico. Lo stato d'indigenza o di bisogno è dichiarato dagli uffici comunali competenti, in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati;
- le cremazioni delle salme tumulate che alla scadenza dei 30 anni della concessione non risultano completamente mineralizzate. L'eventuale richiesta di cellette ossario per il deposito dell'urna cineraria sarà per contro soggetta al pagamento della relativa tariffa;
- le tumulazioni in celle individuali di ossa o ceneri di cadaveri per la durata di ulteriori anni 30, qualora i familiari siano titolari di concessioni perpetue e autorizzino l'Amministrazione ad effettuare lo spostamento dei resti delle salme dei propri congiunti dal loculo all'ossario dopo almeno 30 anni dalla tumulazione;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe nella misura stabilita dalla Giunta comunale.

## **Art. 6 - DEPOSITO D'OSSERVAZIONI ED OBITORIO**

Il Comune di Etroubles dispone di un locale all'interno del cimitero per ricevere e tenere in osservazioni per il prescritto periodo le salme di persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

Il Comune, non avendo nel proprio Cimitero strutture e locali idonei da destinare ad obitorio, individua tali locali presso l'ospedale di Aosta.

## **TITOLO II - DENUNCIA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DECESSI**

### **Art. 7 - DENUNCIA CAUSA DI MORTE**

Il medico curante ha l'obbligo di denunciare al più presto, e non oltre le 24 ore, all'autorità sanitaria competente la malattia ritenuta causa di morte, compilando apposita scheda stabilita dal Ministro della Sanità.

In caso di morte senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico necroscopo nominato dall'Azienda U.S.L.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni legislative previste, ed in tal caso il dirigente di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione, secondo quanto disposto dal D.P.R. 230/95.

L'obbligo di denuncia di cui al I comma esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia per richiesta dell'autorità giudiziaria, sia per riscontro diagnostico osservando quanto prescritto agli art. 39 e 45 del D.P.R. 285/90.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'A.S.L. competente.

Il medico necroscopo, nei casi di morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenere le salme per il prescritto periodo di osservazione, propone al Sindaco il loro trasferimento al deposito di osservazione.

### **Art. 8 - REFERTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in seguito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da cause delittuose o in ogni modo non dovute a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale; in tali casi il rilascio del nullaosta per il seppellimento spetta all'Autorità giudiziaria.

Pari obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.

Nel caso di rinvenimento di parte di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne comunica subito all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda U.S.L. competente per territorio.

Salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Azienda U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

### **TITOLO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE**

#### **Art. 9 - CHIUSURA FERETRO**

Nessuna salma può essere chiusa nella cassa, né essere sottoposta ad autopsia od a trattamenti conservativi, sottoposta a conservazione in cella frigorifera, né inumata, tumulata o cremata, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n.285/90.

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL o personale incaricato o convenzionato, sia nel caso di salme trasportate all'interno del territorio comunale sia per le salme destinate fuori Comune.

#### **Art. 10 - SORVEGLIANZA**

Durante il periodo d'osservazione, al cadavere deve essere assicurata la sorveglianza.

Nello stesso periodo, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, il corpo deve essere posto in condizioni tali che le stesse non siano ostacolate.

#### **Art. 11 - TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO**

Sul piano esterno superiore d'ogni feretro è applicato apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra targhetta di materiale resistente (refrattari per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativa alla sepoltura nel cimitero, è collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o all'inumazione e ciò per agevolare le operazioni di riconoscimento.

## **TITOLO IV - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO**

### **Art. 12 - AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nei cimiteri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria anche per il seppellimento di pezzi di cadavere o d'ossa umane rinvenute, previo nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

Per le sepolture effettuate nel cimitero comunale tale autorizzazione deve essere consegnata dall'Ufficiale dello Stato Civile al messo comunale che dovrà provvedere alla conservazione e all'iscrizione nel registro di cui all'art. 9.

### **Art. 13 - PRODOTTI ABORTIVI**

Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunto periodo di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di vita intrauterina che, all'Ufficiale dello Stato Civile non siano dichiarati come " nati morti ", i permessi di trasporto e di seppellimento, sono rilasciati dall'Azienda U.S.L. competente per territorio.

### **Art. 14 - PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO**

Oltre che i nati morti ed i prodotti abortivi cui all'art.7 del D.P.R. n. 285/90, per richiesta dei genitori, nei cimiteri possono essere raccolti, con le stesse procedure, anche prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi di cui sopra gli aventi causa sono tenuti a presentare, entro 24 ore dal momento dell'evento, domanda di seppellimento all'Azienda U.S.L. competente per territorio, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

## **TITOLO V - TRASPORTO DEI CADAVERI**

### **Art. 15 - NORME GENERALI PER IL TRASPORTO**

Nel territorio del Comune di Etroubles il servizio di trasporti funebri non è oggetto di diritto di privativa.

A norma del 2° comma dell'art.19 D.P.R. 285/1990 il Comune consente a terzi, imprese private di pompe funebri, di eseguire trasporti.

### **Art. 16 - CARRI FUNEBRI**

Il trasporto dei cadaveri deve essere effettuato in appositi carri chiusi, con l'osservanza delle norme e disposizioni generali di cui all'art. 16 e segg. del D.P.R. 285/90.

### **Art. 17 - DECRETO PER IL TRASPORTO**

Il trasporto di una salma, o di parti di cadavere, o di resti mortali o di ossa umane, fuori del Comune è sempre autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile; tale autorizzazione deve essere consegnata al soggetto dell'impresa di pompe funebri che effettua il trasporto.

Qualora il trasporto interessi altri Comuni, il provvedimento di cui trattasi dovrà essere trasmesso a tutti i Sindaci interessati.

### **Art. 18 - SPESE PER IL TRASPORTO**

Il trasporto delle salme è effettuato dall'impresa di pompe funebri scelta dai familiari del defunto e le relative spese sono a loro carico.

Nei casi in cui non vi siano parenti o persone, enti ed istituzioni che se ne fanno carico, le suddette spese sono a carico del Comune.

### **Art. 19 - CORTEI FUNEBRI**

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Gli orari per le tumulazioni e le inumazioni sono fissati con provvedimento del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito d'osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento, anche a piedi, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti d'assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

## **TITOLO VI - CIMITERO**

### **Art. 20- ACCOGLIMENTO SALME NEL CIMITERO**

Nel cimitero comunale sono accolte:

- le salme delle persone decedute sul territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;
- le salme delle persone decedute fuori Comune, ma che vi avevano in vita la residenza;
- le salme delle persone non residenti nel comune al momento del decesso e morte fuori di esso, ma che siano nate nel comune o ivi residenti alla nascita;
- le salme delle persone non residenti nel comune al momento del decesso e morte fuori di esso, ma che siano state in esso residenti per almeno dieci anni;
- le salme delle persone non residenti nel comune al momento del decesso e morte fuori di esso, ma che abbiano spostato la residenza prima del decesso per ragioni di salute o di assistenza quale ricovero in case di riposo o istituti di cura;
- parenti entro il II grado dei residenti;
- le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma facenti parte in vita di una comunità parrocchiale del Comune.
- le salme di persone legate in vita da un vincolo di matrimonio, e non legalmente separate, o di convivenza o di un legame di parentela entro il I grado, anche se non residenti al momento del decesso, purché sia verificata d'ufficio l'avvenuta sepoltura del congiunto deceduto antecedentemente nel cimitero comunale;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento;

Le deroghe ai precedenti commi potranno essere disposte solamente con specifica e motivata ordinanza sindacale.

### **Art. 21 - NECROFORO**

Il NECROFORO, sia esso dipendente comunale in caso di gestione in economia, o ditta esterna in caso di esternalizzazione del servizio, o chi ne fa le veci quando questi è assente o impedito, è responsabile della cura del cimitero nonché dei servizi che vi si svolgono.

Provvede alle operazioni d'inumazione e/o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo d'osservazione del cadavere e che la cassa corrisponda ai requisiti di legge a seconda che si tratti d'inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali impartite in merito dalle Autorità competenti.

Effettua le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni delle salme, la riduzione dei resti mortali, nel rispetto delle prescrizioni del capo XVII del D.P.R.285/90.

Provvede al termine delle operazioni di sepoltura ad un'accurata pulizia dei siti.

Controlla che ogni intervento sulle salme o tombe sia debitamente autorizzato.

Svolge inoltre tutte quelle incombenze che gli sono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento dei cimiteri.

## **Art. 22 - REGISTRO**

Presso l'ufficio del messo comunale è conservato apposito registro, in duplice esemplare, nel quale devono essere annotate le inumazioni, le tumulazioni, le eventuali cremazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/90, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazioni di salme o di resti mortali.

Tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Uno dei due esemplari, ad ogni fine anno, deve essere consegnato all'archivio comunale, rimanendo l'altra copia presso l'ufficio del messo.

## **Art. 23 - SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE**

I cantonieri comunali vigilano periodicamente a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento e sono tenuti a prendere tutte le iniziative ascrivibili alla loro competenza necessarie per l'esecuzione del presente regolamento ed a riferire, diversamente, al segretario comunale.

I cantonieri comunali garantiscono inoltre la pulizia dei locali del cimitero, dei campi d'inumazione e dei rispettivi vialetti, provvedono alla cura delle siepi e dei prati tagliando periodicamente le erbe.

## **Art. 24 - VISITE CIMITERIALI**

Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e in ogni modo in contrasto con l'austerità del luogo.

E' vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, prati, siepi od alberi; disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Non è consentito l'accesso nei cimiteri a persone con cani o altri animali, né a fanciulli d'età inferiore agli anni 8, se non accompagnati da adulti.

#### **Art.25 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI NEI CIMITERI**

Non è ammessa la circolazione dei veicoli all'interno del cimitero.

Per il trasporto d'eventuali materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà consentito a condizioni che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del mezzo siano compatibili con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero.

#### **Art. 26 - DIVIETO DI ORNAMENTI INGOMBRANTI**

Non è consentito deporre piante od altri ornamenti ingombranti esternamente alla lapide dei loculi od ossari, sui marciapiedi, corsie o corridoi d'accesso.

E' ammessa la posizione di vasi portafiori o piante nei corridoi e negli altri ambiti comuni limitatamente al periodo intercorrente tra il 25 ottobre ed il 10 novembre d'ogni anno; è altresì consentita la posizione di vasi portafiori o piante davanti a loculi ed ossari fino ad avvenuto montaggio della lapide.

Le corone e gli altri ornamenti al seguito del feretro, in occasione dei funerali dovranno essere collocati negli spazi indicati dal personale addetto.

Il divieto soprarichiamato si estende ai campi per inumazioni. Nei campi di inumazione è consentita la posizione di piante sempreverdi di piccole dimensioni, che saranno rimosse in caso di crescita che possa arrecare intralcio al passaggio o al regolare svolgimento dei servizi cimiteriali.

### **TITOLO VII - STRUTTURE CIMITERIALI**

#### **Art. 27 - SEPOLTURE**

Nel cimitero comunale esistono i seguenti tipi di sepoltura:

- Inumazione, con durata di norma non inferiore ai 10 anni decorrenti dal giorno del seppellimento;
- Tumulazione, mediante la concessione del diritto d'uso a tempo determinato, di norma 30 anni, di:
  - loculi per tumulazione individuali;
  - cellette ossario per la tumulazione di ossa, resti mortali o ceneri individuali o collettive.

Le concessioni delle tumulazioni sono di durata pari a 30 anni decorrenti dalla stipulazione del contratto. Alla scadenza di tale termine i familiari potranno richiedere la tumulazione in cellette ossario, previo pagamento della tariffa; in caso contrario i resti verranno inumati nella fossa comune.

Nel cimitero sono individuati, in relazione alle disponibilità nel tempo, spazi o zone da destinare a:

- campi di inumazione per sepolture individuali;
- tumulazioni individuali (loculi);
- cellette ossario;
- ossario e cinerario comune;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

### **Art. 28 - SEPOLTURE PRIVATE (TOMBE O LOCULI DI FAMIGLIA)**

Nel Comune di Etroubles **NON** sono ammesse nuove costruzioni di sepolture private in tombe o loculi di famiglia.

Relativamente all'unica tomba di famiglia esistente la manutenzione spetta al concessionario per le parti da lui costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene. In caso di interventi di manutenzione straordinaria è necessario acquisire la preventiva autorizzazione comunale.

## **TITOLO VIII - INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

### **Art. 29 - INUMAZIONI**

L'inumazione è consentita esclusivamente alle salme di cui all'art. 20.

### **Art. 30 - CIPPO DELLE FOSSE**

Ogni fossa dei campi d'inumazione deve essere contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alle azioni disgregatrici degli agenti atmosferici.

Sul cippo sarà applicata una targhetta di materiale inalterabile come sopra specificato, con l'indicazione del nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto.

Sulle sepolture dei campi d'inumazione, in sostituzione del cippo fornito dal Comune, è consentita ai familiari, a proprie spese, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti ed altri manufatti recanti le generalità del defunto, che non dovranno in ogni modo mai:

- uscire dalle dimensioni della fossa ed essere perfettamente allineati, ed avere un'altezza massima di m. 0,20 per il copritomba e di m. 1,20 dal piano di campagna x m. 0,40 di profondità per la lapide;

La loro manutenzione e la conservazione in stato di decoro fanno carico interamente ai familiari del defunto.

In caso d'incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvederà alla rimozione dei manufatti se pericolanti ovvero alla manutenzione diretta fino al termine del periodo decennale previsto, previa diffida ai componenti della famiglia, riservandosi rivalsa nei confronti dei familiari stessi qualora fossero reclamati i resti mortali per indirizzarli a sepoltura privata.

### **Art. 31 - TUMULAZIONI**

Le salme, parti di cadaveri, i resti mortali, o urne cinerarie, possono essere tumulate in loculi per sepolture individuali concesse di norma per un durata trentennale.

### **Art. 32 - INTRODUZIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI IN LOCULI FOSSE**

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali in loculi e fosse occupati da feretri per consentire l'avvicinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

### **Art. 33 - LAPIDI ED EPIGRAFI**

E' consentito ai privati apporre lapide ed epigrafi sulla chiusura dei loculi.

Qualora, entro 1 anno dalla tumulazione, non vi provvedano i privati, il Comune disporrà l'apposizione sulla chiusura del loculo di una targa marmorea con il nome, il cognome e la data di nascita e di morte del defunto e la spesa sarà posta a carico del concessionario o dei suoi familiari.

## **TITOLO IX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 34 - ESUMAZIONI ORDINARIE**

Nei cimiteri il turno ordinario d'esumazione è di 10 (dieci) anni conformemente a quanto fissato dall'art.82 del D.P.R. n.285/90. Alle inumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura, dopo il primo decennio, per il periodo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere.

Le esumazioni ordinarie non possono essere svolte nel periodo estivo.

Spetta al necroforo stabilire al momento dell'esumazione, se un cadavere è o non è mineralizzato.

Le ossa raccolte durante le esumazioni saranno depositate nell'ossario comune, salvo che i familiari ne richiedano il collocamento nelle cellette ossario a pagamento

### **Art. 35 - AVVISI DI SCADENZA**

Il Comune non è tenuto a dare singoli avvisi alle famiglie interessate alla data di scadenza della sepoltura.

Ogni anno, se necessario, entro il mese di Settembre, il Comune provvederà alla stesura dell'elenco in cui saranno indicate le salme per le quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti all'ingresso del Cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e all'albo pretorio per tutto l'anno di riferimento.

L'inizio delle operazioni massive d'esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio con congruo anticipo.

### **Art. 36 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

Le esumazioni straordinarie delle salme possono essere effettuate prima del termine ordinario di scadenza su ordine dell'Autorità Giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia o a richiesta dei familiari e su autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio

servizi Demografici, per trasferimento in altra sepoltura nello stesso o altro cimitero oppure per cremazione.

Le esumazioni straordinarie effettuate per richiesta dell'Autorità Giudiziaria, sono eseguite in ogni tempo con le modalità di cui all'art.83, commi 2° e 3°, del D.P.R. n. 285/90.

Le esumazioni straordinarie non potranno essere eseguite, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

Quando trattasi di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria potrà essere eseguita solo quando saranno trascorsi 7 (sette) anni dalla data di sepoltura.

Le esumazioni straordinarie di cui sopra saranno eseguite alla presenza del Dirigente del servizio d'igiene pubblica o di personale tecnico da lui delegato.

### **Art. 37 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE**

Sono ordinarie le estumulazioni:

- a. eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato, di norma 30 anni;
- b. per richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni, se trattasi di concessioni perpetue o novantanovennali;
- c. eseguite dopo un periodo di almeno 30 anni per le concessioni perpetue nell'ipotesi in cui i familiari autorizzino l'Amministrazione ad effettuare lo spostamento nelle celle ossario o cinerarie individuali.

Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima dei predetti termini: per richiesta dei familiari e quelle effettuate per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Le estumulazioni ordinarie di cui ai punti a) e b) saranno effettuate con le procedure di cui all'art. 35, mentre quelle di cui al punto c) saranno eseguite previa acquisizione del parere favorevole rilasciato per iscritto dai titolari della concessione perpetua a seguito di specifica richiesta del Comune.

Le estumulazioni straordinarie saranno autorizzate in conformità al precedente art. 36.

Qualora al momento dell'estumulazioni ordinarie risultasse che il cadavere non fosse completamente mineralizzato il Comune provvederà a richiesta dei familiari all'inumazione, previo pagamento della relativa tariffa e, a proprie spese, alla cremazione e all'inumazione delle ceneri nel cinerario comune. A richiesta dei familiari e dietro pagamento della tariffa prevista, l'urna cineraria potrà essere collocata nelle cellette ossario.

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su parere del Responsabile del Servizio di Igiene e sanità pubblica o suo delegato, l'estumulazione di

salme per motivi di sanità e d'igiene. In questo caso sarà preventivamente notificata agli interessati una diffida a provvedere, entro il termine di 24 ore dalla ricezione della stessa, alla rimozione delle cause; decorso il termine suddetto senza che si sia ottemperato, si provvederà all'immediata inumazione del feretro.

### **Art. 38 - CELLETTE OSSARIO E OSSARIO COMUNE**

I resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

### **Art. 39 - TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Nel caso sia richiesta la conservazione dei resti in cellette ossario sono invece soggette al pagamento della tariffa stabilita con apposito provvedimento della Giunta comunale.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono soggette al pagamento della tariffa stabilita con provvedimento di Giunta comunale.

### **Art. 40 - OGGETTI DA RECUPERARE**

Durante le operazioni d'esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, indumenti od oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

I familiari possono ritirare oggetti preziosi o ricordi solo dopo essere stati catalogati e registrati da parte del messo comunale; della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al familiare e l'altro conservato tra gli atti del servizio cimiteriale.

All'atto delle esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie le opere ed i materiali non ritirati dagli aventi causa, entro il termine assegnato, passano in disponibilità del Comune.

## **TITOLO X - CONCESSIONI**

### **Art. 41 - CONCESSIONI CIMITERIALI**

La concessione cimiteriale, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura per un periodo di tempo determinato, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.

La concessione del loculi deve risultare da apposito atto scritto, redatto nelle forme di legge, a spese del concessionario.

In caso di trasferimento di salma presso altro cimitero, il Comune rientra nella piena disponibilità dell'area o del loculo o celletta, senza alcun obbligo di rimborso nei confronti del concessionario.

#### **ART. 42 - TRASMISSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA AGLI EREDI**

Alla morte del concessionario, il diritto di disporre delle sepolture passa all'erede.

Qualora siano più di uno, entro sei mesi dalla morte del concessionario dovranno comunicare all'ufficio competente, il nominativo della persona che eserciterà i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, cui il Comune si rivolgerà per ogni necessità.

In caso di mancata nomina il Comune provvederà d'ufficio.

#### **Art. 43 - PERSONE ABILITATE A DISPORRE DEL CADAVERE**

Del cadavere di una persona, quando non vi siano disposizioni particolari espresse in vita dal defunto, dispongono in ordine le seguenti persone, legate da più stretto vincolo di parentela: coniuge non legalmente separato, figli, genitori, fratelli, affini.

#### **Art. 44 - CONCESSIONI DI CUI NON E' DOCUMENTABILE LA TITOLARITA'**

Qualora a causa d'eventi bellici o per il lungo tempo trascorso non siano reperibili gli atti di concessione, su istanza di coloro che vantano il diritto d'uso, sarà individuata la titolarità della concessione, attraverso prove documentali o testimoniali e sarà redatta, a cura dell'ufficio competente, una dichiarazione da cui risulti la circostanza del diritto d'uso.

Detta dichiarazione sostituirà, a tutti gli effetti, l'atto di concessione.

#### **Art. 45 - SEPOLTURE E LOCULI ABBANDONATI**

Le sepolture ed i loculi di cui non sia possibile individuare il concessionario o gli aventi diritto o persone comunque tenute alla loro cura, rientreranno nella disponibilità del Comune trascorsi 30 anni dalla data del decesso.

Trascorso tale periodo, l'ufficio competente, dispone le estumulazioni delle salme e la collocazione dei resti nell'ossario comune.

## **TITOLO XI - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 46 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

### **Art. 47 - CAUTELE**

Chi domanda un servizio cimiteriale qualsiasi s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **Art. 48 - SANZIONI**

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, è soggetta a sanzione amministrativa, a norma degli art. 338, 339, 340, 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934 nr. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 nr. 603 e degli art. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 nr. 689.

## **Art. 49 RINVIO DI NORME**

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 N. 285, al titolo IX del D.P.R. del 3/11/2000 n.396 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile) e al titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.